



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 maggio 2009 (30.06)
(OR. en)**

10399/09

PUBLIC 68

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO – APRILE 2009

Il presente documento contiene:

- nell'ALLEGATO I, un elenco degli atti adottati dal Consiglio nell'aprile 2009;^{1 2}
- nell'ALLEGATO II, dettagli supplementari sull'adozione di tali atti. La PARTE I fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, come la data di adozione, la pertinente sessione del Consiglio, il numero del documento adottato e, se del caso, le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio. La PARTE II fornisce informazioni che il Consiglio ha deciso di rendere pubbliche sull'adozione di altri atti.

Il presente documento è anche accessibile via Internet all'indirizzo <http://consilium.europa.eu>, rubrica "Documenti", "Trasparenza legislativa", "Estratto degli atti del Consiglio". I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo [Accesso ai documenti del Consiglio: Registro pubblico](#).

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

² Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura di codecisione, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi rientranti nella procedura di codecisione sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Si noti che fanno fede soltanto i processi verbali relativi all'adozione definitiva degli atti legislativi (accessibili via Internet all'indirizzo <http://consilium.europa.eu/>, rubrica "Documenti", "Trasparenza legislativa", "Verballi del Consiglio").

**ELENCO DEGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO
IN APRILE 2009**

Adozione di atti legislativi a seguito della seconda lettura del Parlamento europeo nel quadro della procedura di codecisione (Bruxelles, 1° - 2 aprile 2009)

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio
PE-CONS 3638/09

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale e abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio
PE-CONS 3627/09

2936ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI) tenutasi a Lussemburgo il 6 aprile 2009

Decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI
GU L 93 del 7.4.2009, pagg. 33–48

Decisione del Consiglio del 6 aprile 2009 che istituisce l'ufficio europeo di polizia (Europol)
GU L 121 del 15.5.2009, pagg. 37–66

Regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio del 6 aprile 2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'atlantico orientale e nel mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007
GU L 96 del 15.4.2009, pagg. 1–30

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare per i medicinali (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)
PE-CONS 3602/3/09 REV 3

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (Testo rilevante ai fini del SEE)
PE-CONS 3737/3/08 REV 3

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020
PE-CONS 3738/2/08 REV 2

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)
PE-CONS 3739/3/08 REV 3

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE
PE-CONS 3736/2/08 REV 2

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE)
PE-CONS 3740/3/08 REV 3

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri (Testo rilevante ai fini del SEE)
PE-CONS 3741/2/08 REV 2

2009/370/CE: Decisione del Consiglio del 6 aprile 2009 sull'adesione della Comunità europea alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e al protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001
GU L 121 del 15.5.2009, pagg. 3–36

Conclusioni del Consiglio sullo sviluppo degli uffici SIRENE nel quadro del SIS
8107/09 + COR 1 (pt)

Decisione 2009/323/GAI del Consiglio del 6 aprile 2009 sull'adeguamento degli stipendi base e delle indennità applicabili al personale dell'Europol
GU L 95 del 9.4.2009, pagg. 46–47

Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
7514/09 + COR 1 + REV 1 (ro) + REV 1 COR 1 (ro) + COR 3 (nl) + COR 4 (hu)

Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e le Barbados in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
7518/09 + COR 1 + REV 1 (ro) + REV 1 COR 1 (ro) + COR 3 (nl) + COR 4 (hu)

Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Mauritius in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
7520/09 + COR 1 + REV 1 (ro) + REV 1 COR 1 (ro) + COR 3 (nl) + COR 4 (hu)

Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

7522/09 + COR 1 + REV 1 (ro) + REV 1 COR 1 (ro) + COR 2 (ee) + COR 3 (fi) + COR 4 (pl) + COR 5 (nl) + COR 6 (hu)

Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

7526/09 + COR 1 + REV 1 (ro) + REV 1 COR 1 (ro) + COR 3 (nl) + COR 4 (hu)

Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

7528/09 + COR 1 + REV 1 (ro) + REV 1 COR 1 (ro) + REV 2 (sl) + COR 2 (sv) + COR 3 (pt) + COR 4 (pl) + COR 5 (nl) + COR 6 (hu) + COR 8 (da)

Posizione comune 2009/314/PESC del Consiglio del 6 aprile 2009 che modifica la posizione comune 2006/276/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia, e che abroga la posizione comune 2008/844/PESC

GU L 93 del 7.4.2009, pagg. 21–22

Conclusioni del Consiglio sull'avvio del dialogo UE-Bielorussia sui diritti dell'uomo
8124/09

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1858/2005 del Consiglio che impone un dazio anti-dumping definitivo per quanto riguarda le importazioni di cavi di acciaio originari, tra l'altro, dell'India

7662/09 + COR 1 (de)

Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1212/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese

7617/09

Decisione del Consiglio relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica islamica di Mauritania a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE
7857/1/09 REV 1

Decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo addizionale dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

16447/08

Decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità europea deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-CE in merito alla decisione di rivedere l'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE di Cotonou

7279/09

Decisione del Consiglio che definisce la posizione da adottare a nome della Comunità europea per quanto riguarda le proposte di modifica degli allegati A, B e C della convenzione di Stoccolma, in occasione della quarta riunione della Conferenza delle Parti (4-8 maggio 2009)
6617/1/09 REV 1

Procedura scritta conclusa il 7 aprile 2009

Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria
GU L 94 dell'8.4.2009, pagg. 10–12

Procedura scritta conclusa il 16 aprile 2009

Regolamento (CE) n. 319/2009 del Consiglio del 16 aprile 2009 che chiarisce la definizione dei dazi antidumping definitivi imposti dal regolamento (CE) n. 85/2006 sulle importazioni di salmone d'allevamento originarie della Norvegia
GU L 101 del 21.4.2009, pagg. 1–4

2937^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA E PESCA) tenutasi a Lussemburgo il 23 e 24 aprile 2009

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (Testo rilevante ai fini del SEE)
PE-CONS 3732/3/08 REV 3

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda restrizioni dell'immissione sul mercato e dell'uso di diclorometano (Testo rilevante ai fini del SEE)
PE-CONS 3610/1/09 REV 1

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
PE-CONS 3715/1/08 REV 1

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
PE-CONS 3710/3/08 REV 3

Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 122 del 16.5.2009, pagg. 28–44

Conclusioni del Consiglio - Domanda di adesione del Montenegro all'Unione europea
8260/01/09 REV 1

Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 10/2008 concernente l'aiuto allo sviluppo fornito dalla CE ai servizi sanitari nell'Africa subsahariana, corredata delle risposte della Commissione
8162/09

Posizione dell'Unione europea per la quinta riunione del Consiglio di associazione UE-Egitto (Lussemburgo, 27 aprile 2009)
8725/1/09 REV 1

Conclusioni del Consiglio relative ad un piano d'azione comunitario per la conservazione e la gestione degli squali
7723/09

2938ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI E RELAZIONI ESTERNE) tenutasi a Lussemburgo il 27 aprile 2009

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale
8623/09

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri
PE-CONS 3606/1/09 REV 1

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (Testo rilevante ai fini del SEE)
PE-CONS 3742/3/08 REV 3

Posizione dell'Unione europea in vista del sesto Consiglio di partenariato permanente UE-Russia (Ministri degli esteri) che si terrà a Lussemburgo il 28 aprile 2009
8643/09

Posizione comune 2009/351/PESC del Consiglio del 27 aprile 2009 che rinnova le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar
GU L 108 del 29.4.2009, pagg. 54–85

Dichiarazione del Consiglio relativa al trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT)
8933/09

Conclusioni del Consiglio sull'Iran
8940/09

Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 12/2008 della Corte dei conti concernente lo strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA), 2000-2006
7803/09

Decisione del Consiglio del 27 aprile 2009 che attua la posizione comune 2008/369/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo
GU L 106 del 28.4.2009, pagg. 60–70

Parere del Consiglio sul programma di stabilità aggiornato di Cipro
8325/1/09 REV 1

2009/353/CE: Decisione del Consiglio del 27 aprile 2009 che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità nel Comitato per l'aiuto alimentare per quanto riguarda la proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999
GU L 109 del 30.4.2009, pagg. 41–41

Posizione dell'Unione europea per la 5ª sessione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione con la Croazia (Lussemburgo, 27 aprile 2009)
8791/09

Decisione del Consiglio recante adeguamento delle indennità previste dalla decisione 2003/479/CE e dalla decisione 2007/829/CE relative al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio
8452/09 + COR 1 (mt)

2939ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI E RELAZIONI ESTERNE) tenutasi a Lussemburgo il 27 e 28 aprile 2009

Conclusioni del Consiglio sulla Birmania/Myanmar
8838/09

Conclusioni del Consiglio sullo Sri Lanka
9156/09

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI APRILE 2009			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Adozione di atti legislativi a seguito della seconda lettura del Parlamento europeo nel quadro della procedura di codecisione (Bruxelles, 1° - 2 aprile 2009) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale e abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio 2936^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI) tenutasi a Lussemburgo il 6 aprile 2009 Decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI	PE-CONS 3638/09	non applicabile	non applicabile
	PE-CONS 3627/09	non applicabile	non applicabile
	14571/08 + COR 1 (fr) + REV 1 (cs)	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI APRILE 2009			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Dichiarazione della Repubblica ceca La Repubblica ceca dichiara che rispetta la scelta del Consiglio di istituire una procedura in base alla quale le modifiche alle tavole di riferimento dei reati e delle pene allegate alla presente decisione sono adottate dal Consiglio deliberando a maggioranza qualificata e previa consultazione del Parlamento europeo, conformemente al combinato disposto dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) e dell'articolo 39, paragrafo 1 del trattato UE. La Repubblica ceca dichiara pertanto che la procedura in questione è istituita in considerazione del carattere particolare delle tavole di riferimento e lascia impregiudicata la procedura prevista all'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) del trattato UE, che richiede l'unanimità in seno al Consiglio per l'adozione e la modifica di decisioni.			
	Decisione del Consiglio che istituisce l'ufficio europeo di polizia (Europol)	8706/3/08 REV 3 + REV 3 COR 1 (fi) + REV 3 COR 2 + REV 3 COR 3 (it) + REV 4 (da) + REV 4 COR 1 (da)	Maggioranza qualificata Tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione della Commissione La Commissione rammenta che, nel quadro finanziario 2007-2013, l'integrazione di Europol nel bilancio dell'UE era prevista solo a decorrere dal 2010. Il nuovo articolo 60, paragrafo 5 del progetto di decisione del Consiglio stabilisce che i costi transitori sostenuti da Europol sono a carico del bilancio comunitario già a partire dal 2009. La Commissione sottolinea che il punto 47 dell'accordo interistituzionale (AII) sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria del maggio 2006 presuppone l'accordo dell'autorità di bilancio sul finanziamento di ogni nuova agenzia imputabile al bilancio dell'UE.			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI APRILE 2009			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Dichiarazione della Repubblica ceca La Repubblica ceca dichiara di considerare l'adozione all'unanimità, da parte del Consiglio, della decisione del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), quale espressione del consenso di tutte le parti della Convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol), del Protocollo che stabilisce, sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 41, paragrafo 3 della convenzione Europol, i privilegi e le immunità di Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti e del Protocollo concluso in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia all'estinzione dei suddetti trattati ai sensi dell'articolo 54, lettera b) della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.			
Regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio del 6 aprile 2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'atlantico orientale e nel mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007	7116/09 + COR 1 + COR 2 (nl) + COR 4 (fr) + COR 5 (nl) + REV 1 (lt) + REV 2 (fi)	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI APRILE 2009			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Dichiarazione della Commissione Articolo 36 – "Coefficienti di crescita per il tonno ingrassato o allevato" La Commissione intende cooperare strettamente con gli Stati membri per la fissazione di coefficienti di crescita armonizzati da applicare al tonno rosso ingrassato o allevato in gabbie.			
Dichiarazione della Commissione Articolo 6 - "Misure relative alla capacità di allevamento e di ingrasso" (SFOP) Nel contesto della preparazione della chiusura dei programmi SFOP 2000-2006, la Commissione è pronta a fornire orientamenti sull'interpretazione dell'articolo 30, paragrafo 4 del regolamento n. 1260/1999 per tener conto della situazione delle imprese che hanno ricevuto finanziamenti tramite SFOP e che saranno interessate dall'attuazione del piano di ricostituzione del tonno rosso o da altre misure nazionali o comunitarie.			
Dichiarazione della Commissione Articolo 6 - "Misure relative alla capacità di allevamento e di ingrasso" (FEP) La Commissione dichiara che le imprese che saranno interessate dall'attuazione del piano di ricostituzione del tonno rosso e che vogliono riconvertire parzialmente o totalmente i propri impianti per tornare ai metodi tradizionali di acquacoltura a fini di produzione di altre specie possono beneficiare di finanziamenti del FEP alle condizioni stabilite dal regolamento n. 1198/2006.			
Dichiarazione della Commissione Articolo 5 "Misure relative alla capacità di pesca" e articolo 6 "Misure relative alla capacità di allevamento e di ingrasso" Nel controllare l'applicazione degli articoli 5 e 6 <u>la Commissione</u> intende tener conto delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 6.			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI APRILE 2009			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Dichiarazione della Commissione Articolo 5 – "Misure relative alla capacità di pesca" La Commissione ritiene che la riduzione della capacità di pesca debba essere efficace, definitiva e verificabile. La riduzione sarà ottenuta mediante demolizione delle navi interessate o mediante la loro riconversione effettiva e definitiva. A questo proposito la revoca dell'autorizzazione di pesca del tonno rosso sarà considerata, secondo la Commissione, una misura complementare per ridurre la capacità di pesca nel contesto del piano ICCAT di ricostituzione del tonno rosso, a condizione che gli Stati membri certifichino che le navi interessate siano autorizzate a pescare altre specie in conformità degli obiettivi di sostenibilità della CFP e non siano dotate di reti o altri attrezzi per la pesca del tonno rosso.			
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare per i medicinali (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)	PE-CONS 3602/3/09 REV 3	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (Testo rilevante ai fini del SEE)	PE-CONS 3737/3/09 REV 3	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione del Regno Unito Base giuridica Il Regno Unito fa presente che l'adozione della direttiva sulla sola base giuridica dell'articolo 175, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE) è inappropriata per una misura contenente importanti disposizioni in materia di politica fiscale. In linea con le osservazioni precedentemente formulate in circostanze analoghe, il Regno Unito continua a essere del parere che, quando la normativa CE contiene misure fiscali, la base giuridica debba includere, in via esclusiva o, se del caso, congiunta, uno degli articoli del trattato riguardanti le questioni fiscali. In questo caso il Regno Unito ritiene che l'articolo 175, paragrafo 2 del trattato CE debba essere incluso quale base giuridica della direttiva.			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI			
APRILE 2009			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Dichiarazione della Commissione Articolo 10, paragrafo 3, sull'uso dei proventi della vendita all'asta di quote Tra il 2013 e il 2016 gli Stati membri possono utilizzare i proventi della vendita all'asta delle quote anche per sostenere la costruzione di centrali elettriche ad elevato rendimento, comprese centrali elettriche che utilizzano energie nuove pronte per la cattura e lo stoccaggio del carbonio. Per i nuovi impianti che superano il grado di rendimento di una centrale elettrica in conformità dell'allegato I della decisione della Commissione del 21 dicembre 2006 (2007/74/CE)¹, gli Stati membri possono sostenere fino al 15% dei costi totali dell'investimento per un nuovo impianto pronto per la cattura e lo stoccaggio del carbonio. Dichiarazione della Commissione Articolo 10 bis, paragrafo 6 sulla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente e sul sistema UE di scambio delle quote di emissioni Gli Stati membri possono considerare necessario compensare temporaneamente taluni impianti per i costi del CO2 trasferiti sul prezzo dell'energia elettrica nel caso in cui i costi del CO2 potrebbero esporli al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. In mancanza di un accordo internazionale, la Commissione si impegna a modificare, previa consultazione degli Stati membri, la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente entro la fine del 2010, onde stabilire norme dettagliate in virtù delle quali gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato per un tale sostegno. Le norme saranno conformi ai principi contenuti nel documento trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio il 19 novembre 2008 (Allegato II al documento 15713/1/08). La Commissione monitorerà la situazione in particolare alla luce dello stato di interconnessione nel mercato dell'energia nella regione del Baltico e riferirà entro il 2015.			
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020	PE-CONS 3738/2/08 REV 2	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

¹ Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2006, che fissa valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore in applicazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*notificata con il numero C(2006) 6817*).

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI APRILE 2009			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE) Dichiarazione della Commissione Sviluppi più recenti nell'applicazione delle tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio (tecnologie CCS) A partire dal 2010 la Commissione presenterà periodicamente una relazione sugli sviluppi più recenti nell'applicazione delle tecnologie CCS nell'ambito delle attività correlate alla gestione della rete di progetti dimostrativi delle tecnologie CCS. Tale relazione comprenderà informazioni sui progressi realizzati nell'installazione degli impianti di dimostrazione CCS e nello sviluppo delle tecnologie CCS, su una stima dei costi e sullo sviluppo delle infrastrutture di trasporto e di stoccaggio di CO₂. Dichiarazione della Commissione Bozze di decisione in materia di autorizzazioni e bozze di decisione relative al trasferimento a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva La Commissione pubblicherà tutti i pareri sulle bozze di decisione in materia di autorizzazioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva, e sulle bozze di decisione relative al trasferimento a norma dell'articolo 18, paragrafo 2. La versione pubblicata dei pareri non conterrà tuttavia alcuna informazione la cui riservatezza sia garantita nell'ambito delle eccezioni all'accesso del pubblico alle informazioni di cui ai regolamenti (CE) nn. 1049/2001 e 1367/2006 riguardanti, rispettivamente, l'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 3) e l'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.2006, pag. 13).	PE-CONS 3739/3/08 REV 3	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI			
APRILE 2009			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Dichiarazione della Commissione Opportunità di considerare il biossido di carbonio una sostanza specificata con valori limite adeguati in una versione riveduta della direttiva Seveso Il biossido di carbonio è una sostanza comune che non è attualmente classificata come pericolosa. Al momento, quindi, il trasporto e i siti di stoccaggio di CO₂ non sono contemplati nella direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (direttiva Seveso). Sulla base dell'analisi preliminare effettuata dalla Commissione delle informazioni disponibili sul trasporto di CO₂, sia le prove empiriche che i modelli sembrano indicare che il trasporto mediante gasdotto non presenta rischi maggiori rispetto al trasporto del gas naturale effettuato con il medesimo mezzo. Lo stesso sembrerebbe valere per il trasporto marittimo di CO₂ rispetto al trasporto marittimo di gas naturale liquefatto e di gas di petrolio liquefatto. Sembra inoltre probabile che il rischio di incidente da un sito di stoccaggio di CO₂, dovuto a una rottura al momento dell'iniezione o a una fuoriuscita successiva alla stessa, sia irrilevante. Ciononostante, la possibilità di classificare il CO₂ come una sostanza specificata nell'ambito della direttiva Seveso sarà esaminata più attentamente in sede di elaborazione della revisione proposta della direttiva, prevista per fine 2009/inizio 2010. Qualora dalla valutazione emerga un rischio potenziale significativo di incidente, la Commissione proporrà di inserire il CO₂ come sostanza specificata con valori limite adeguati nella direttiva Seveso riveduta. In tal caso la Commissione proporrebbe inoltre di apportare le opportune modifiche all'allegato III della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (direttiva sulla responsabilità ambientale) per garantire che tutti gli impianti Seveso che trattano CO₂ supercritico siano contemplati in tale direttiva.			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI			
APRILE 2009			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Dichiarazione della Commissione Sequestro minerale di CO2 Il sequestro minerale di CO2 (la fissazione di CO2 sotto forma di carbonati inorganici) rappresenta una tecnologia potenziale di riduzione del cambiamento climatico che potrebbe in linea di principio essere utilizzata nelle stesse categorie di impianti industriali che fanno ricorso allo stoccaggio geologico di CO2. Tuttavia questa tecnologia è ancora in fase di messa a punto. Oltre alla penalità energetica ¹ associata alla cattura di CO2, attualmente anche il processo di carbonatazione minerale comporta una penalità energetica, fenomeno che dovrà essere esaminato prima di poter prevedere un'applicazione commerciale. Come nel caso dello stoccaggio geologico, sarebbe necessario anche stabilire i controlli necessari per garantire la sicurezza della tecnologia sotto il profilo ambientale. Date le differenze fondamentali fra le due tecnologie, è probabile che tali controlli differiscano sostanzialmente da quelli per lo stoccaggio geologico. Alla luce di queste considerazioni la Commissione seguirà attentamente i progressi tecnici del sequestro minerale con l'obiettivo di elaborare un quadro giuridico che consenta un sequestro minerale sicuro sotto il profilo ambientale e ne permetta il riconoscimento nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissioni, una volta che la tecnologia abbia raggiunto un livello adeguato di sviluppo. Considerato l'interesse degli Stati membri per questa tecnologia e il ritmo del progresso tecnologico, una prima valutazione dovrebbe poter essere effettuata verso il 2014, o prima se le circostanze lo consentono.			
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE Dichiarazione del Regno Unito Base giuridica Il Regno Unito ritiene che l'adozione della direttiva sulla base giuridica dell'articolo 175, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE) non debba pregiudicare la futura applicazione dell'articolo 175, paragrafo 2 del trattato CE, segnatamente per quanto riguarda le misure contenenti disposizioni in materia di politica di bilancio.	PE-CONS 3736/2/08 REV 2	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

¹ Penalità energetica ("Energy penalty") è il termine utilizzato per indicare il fatto che un impianto che effettua la cattura o la mineralizzazione di CO2 utilizza una parte dell'energia per tali processi e richiede pertanto più energia di un impianto che ha una produzione equivalente, ma non effettua la cattura/mineralizzazione.

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI APRILE 2009			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Dichiarazione della Commissione Articolo 2, lettera e) La Commissione ritiene che, ai fini di detta direttiva, l'espressione "rifiuti industriali ed urbani" possa comprendere anche i cosiddetti "rifiuti commerciali".			
Dichiarazione della Commissione Articolo 23, paragrafo 8, secondo comma, secondo trattino La Commissione è del parere che il riferimento all'obiettivo del 20% di cui all'articolo 23, paragrafo 8, secondo comma, secondo trattino, non debba essere inteso diversamente da quanto stabilito dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva.			
Dichiarazione della Commissione Articolo 23, paragrafo 8, lettera c), e paragrafi 9 e 10 La Commissione riconosce che, a livello nazionale, alcuni Stati membri hanno raggiunto una quota elevata di energia da fonti rinnovabili già nel 2005. Nel redigere le relazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 8, lettera c) e paragrafi 9 e 10, la Commissione terrà debito conto, nella sua valutazione del miglior rapporto costo-benefici, dei costi marginali legati all'aumento della quota di energia da fonti rinnovabili e, se del caso, in ogni proposta presentata in conformità con il suddetto articolo della direttiva includerà soluzioni adeguate anche per tali Stati membri.			
Dichiarazione della Commissione Allegato VII La Commissione cercherà di anticipare al 2011 l'elaborazione degli orientamenti di cui all'allegato VII della direttiva e collaborerà con gli Stati membri per sviluppare i dati e le metodologie necessari per valutare e sorvegliare in che modo le pompe di calore contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi della direttiva. Gli orientamenti prevederanno correttivi per i valori del fattore di rendimento stagionale (SPF) usati per valutare se includere le pompe di calore non alimentate ad energia elettrica, in modo da tener conto del fatto che il rendimento del sistema elettrico non incide sul fabbisogno energetico primario di dette pompe. Nell'elaborare i suddetti orientamenti la Commissione valuterà altresì se sia fattibile prevedere una metodologia in virtù della quale il valore SPF usato per valutare se includere ogni singola pompa di calore sarebbe basato sulla media delle condizioni climatiche nell'UE.			
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a	PE-CONS 3740/3/08 REV 3	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI APRILE 2009			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE) Dichiarazione della Commissione La Commissione conferma che le riduzioni del 2% menzionate all'articolo 7 bis, paragrafo 2, lettere b) e c), non sono vincolanti e che nell'ambito della verifica si affronterà la questione della loro natura non vincolante.			
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO ₂ dei veicoli leggeri (Testo rilevante ai fini del SEE)	PE-CONS 3741/2/08 REV 2	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI APRILE 2009			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Dichiarazione della Commissione La Commissione conferma che nel 2009 intende proporre una revisione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove. Ciò al fine di garantire che i consumatori ricevano informazioni adeguate sulle emissioni di CO₂ delle autovetture nuove. La Commissione entro il 2010 rivedrà la direttiva 2007/46/CE in modo che la presenza di tecnologie innovative (ecoinnovazioni) in un veicolo e il loro impatto sulle emissioni specifiche di CO₂ dei veicoli possa essere comunicata alle autorità degli Stati membri responsabile per il monitoraggio e la rendicontazione conformemente al regolamento. La Commissione rifletterà anche sulla possibilità di preparare ed attuare le prescrizioni per i veicoli che devono essere dotati di contatori per il risparmio di carburante al fine di incoraggiare una guida più efficiente rispetto ai consumi. In questo contesto, la Commissione rifletterà sulla modifica della legislazione quadro sull'omologazione e sull'adozione delle norme tecniche necessarie entro il 2010. La Commissione, tuttavia, è vincolata dagli obiettivi della sua iniziativa "Legiferare meglio" e dall'esigenza di fondare le sue proposte su una valutazione precisa degli impatti e dei benefici. A questo proposito e conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione continuerà a valutare l'esigenza di presentare nuove proposte legislative, riservandosi il diritto di decidere se e quando è opportuno presentare tali proposte.			
Procedura scritta conclusa il 7 aprile 2009			
Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria	17575/08 + REV 1 (da) + REV 3 (el) + REV 4 (ro) + COR 1 (It)	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI APRILE 2009			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Dichiarazione della delegazione portoghese Consapevole dell'importanza delle presente proposta nel contesto della risposta dell'Unione europea alla crisi economica e della necessità di ridare slancio alla crescita e agli investimenti in tutti gli Stati membri, la delegazione portoghese dichiara di poter approvare la proposta di regolamento. Fatto salvo il proprio voto a favore, il Portogallo desidera sia messo agli atti che - come già rilevato in sede di COREPER il 23 dicembre - reputa le modifiche attualmente allo studio insufficienti a far fronte all'attuale crisi economica e finanziaria. Per attenuare gli effetti della crisi economica internazionale è necessaria un'intensa concertazione tra gli Stati membri nell'attuazione di misure proattive intese a preparare e accelerare l'attuazione concreta e finanziaria dei progetti d'investimento incoraggiati nel quadro del quadro di riferimento strategico nazionale. In tale contesto, il Portogallo resta del parere che potrebbero essere esaminate nuove misure di flessibilità e semplificazione, in particolare per quanto riguarda le disposizioni comuni in materia di pagamenti, in relazione al prefinanziamento, ai pagamenti intermedi o anche ai criteri di calcolo applicabili ai progetti che generano reddito.			
2937^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA E PESCA) tenutasi a Lussemburgo il 23 e 24 aprile 2009 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (Testo rilevante ai fini del SEE)	PE-CONS 3732/3/08 REV 3	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI APRILE 2009			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda restrizioni dell'immissione sul mercato e dell'uso di diclorometano (Testo rilevante ai fini del SEE)	PE-CONS 3610/1/09 REV 1	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)	PE-CONS 3715/1/08 REV 1	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)	PE-CONS 3710/3/08 REV 3	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)	PE-CONS 3731/2/08 REV 2	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
2938^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI E RELAZIONI ESTERNE) tenutasi a Lussemburgo il 27 aprile 2009			
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale	8623/09	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI APRILE 2009			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri	PE-CONS 3606/1/09 REV 1	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alla necessità di aumentare la sicurezza dei passaporti e dei documenti di viaggio utilizzando documenti "originatori" sicuri Fatta salva la competenza degli Stati membri per il rilascio dei passaporti e di altri documenti di viaggio, il Parlamento europeo e il Consiglio sottolineano che l'obiettivo di aumentare la sicurezza dei passaporti può essere compromesso se questi sono rilasciati sulla base di documenti originatori ("breeder documents") inaffidabili. Il passaporto è di per sé solo un anello di una catena di sicurezza che comincia con la presentazione dei documenti originatori, continua con la registrazione dei dati biometrici e finisce con il riconoscimento ai posti di controllo di frontiera. La sicurezza della catena è determinata dal suo anello più debole. Il Parlamento europeo e il Consiglio osservano che vi è una grande diversità di situazioni e procedure negli Stati membri per quanto riguarda i documenti originatori che dovrebbero essere presentati per chiedere il rilascio di un passaporto, e che generalmente tali documenti hanno caratteristiche di sicurezza inferiori rispetto al passaporto e sono più facilmente oggetto di falsificazione e contraffazione. Il Consiglio provvede pertanto a predisporre un questionario destinato agli Stati membri per poter confrontare le procedure e i documenti richiesti in ciascuno Stato membro ai fini del rilascio di un passaporto o di un documento di viaggio. Quest'analisi dovrebbe consentire di valutare l'eventuale necessità di stabilire principi od orientamenti comuni sulle migliori prassi in questo campo.			
Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo allo studio di cui all'articolo 5bis Il Parlamento europeo e il Consiglio rilevano che la Commissione effettuerà un unico studio ai fini dell'articolo 5bis del presente regolamento e dell'articolo 2 del [progetto di] regolamento che modifica l'Istruzione consolare comune.			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI APRILE 2009			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (Testo rilevante ai fini del SEE)	PE-CONS 3742/3/08 REV 3	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI APRILE 2009	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
2936^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI) tenutasi a Lussemburgo il 6 aprile 2009 2009/370/CE: Decisione del Consiglio del 6 aprile 2009 sull'adesione della Comunità europea alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e al protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001 15013/08 + COR 1 + COR 2 (nl) + REV 1 (sk) + REV 2 (sl) + REV 3 (lt) Dichiarazioni del Consiglio e della Commissione 1. Il Consiglio e la Commissione dichiarano che l'adesione della Comunità alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e al relativo protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001, è effettuata fatta salva la competenza degli Stati membri per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale in materia di insolvenza. Gli Stati membri non faranno alcuna dichiarazione, ma restano competenti per modificare il loro diritto nazionale in materia di procedure di insolvenza nelle materie disciplinate dall'articolo XXX, paragrafo 3 di detto protocollo. Tale competenza non è pregiudicata dal fatto che la Comunità non farà alcuna dichiarazione ammessa da tale disposizione. 2. Le dichiarazioni che la Comunità farà, in occasione dell'adesione alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali, in virtù dell'articolo 55 di detta convenzione lasciano impregiudicata la facoltà di uno Stato membro di applicare i provvedimenti provvisori di cui all'articolo 13 della convenzione stessa conformemente al suo diritto interno e all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale¹.	

¹ GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI APRILE 2009	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Conclusioni del Consiglio sullo sviluppo degli uffici SIRENE nel quadro del SIS 8107/09 + COR 1 (pt) Decisione 2009/323/GAI del Consiglio del 6 aprile 2009 sull'adeguamento degli stipendi base e delle indennità applicabili al personale dell'Europol 14479/08 Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata 7514/09 + COR 1 + REV 1 (ro) + REV 1 COR 1 (ro) + COR 3 (nl) + COR 4 (hu) Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e le Barbados in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata 7518/09 + COR 1 + REV 1 (ro) + REV 1 COR 1 (ro) + COR 3 (nl) + COR 4 (hu) Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Mauritius in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata 7520/09 + COR 1 + REV 1 (ro) + REV 1 COR 1 (ro) + COR 3 (nl) + COR 4 (hu) Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata 7522/09 + COR 1 + REV 1 (ro) + REV 1 COR 1 (ro) + COR 2 (ee) + COR 3 (fi) + COR 4 (pl) + COR 5 (nl) + COR 6 (hu)	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI APRILE 2009	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata 7526/09 + COR 1 + REV 1 (ro) + REV 1 COR 1 (ro) + COR 3 (nl) + COR 4 (hu) Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata 7528/09 + COR 1 + REV 1 (ro) + REV 1 COR 1 (ro) + REV 2 (sl) + COR 2 (sv) + COR 3 (pt) + COR 4 (pl) + COR 5 (nl) + COR 6 (hu) + COR 8 (da) Posizione comune 2009/314/PESC del Consiglio del 6 aprile 2009 che modifica la posizione comune 2006/276/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia, e che abroga la posizione comune 2008/844/PESC 7713/09 Conclusioni del Consiglio sull'avvio del dialogo UE-Bielorussia sui diritti dell'uomo 8124/09 Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1858/2005 del Consiglio che impone un dazio anti-dumping definitivo per quanto riguarda le importazioni di cavi di acciaio originari, tra l'altro, dell'India 7662/09 + COR 1 (de) Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1212/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese 7617/09	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI APRILE 2009	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Decisione del Consiglio relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica islamica di Mauritania a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE 7857/1/09 REV 1 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo addizionale dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea 16447/08 Decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità europea deve adottare in sede di Consiglio dei Ministri ACP-CE in merito alla decisione di rivedere l'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE di Cotonou 7279/09 Proposta di decisione del Consiglio che definisce la posizione da adottare a nome della Comunità europea per quanto riguarda le proposte di modifica degli allegati A, B e C della convenzione di Stoccolma, in occasione della quarta riunione della Conferenza delle Parti (4-8 maggio 2009) 6617/1/09 REV 1	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI APRILE 2009	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Procedura scritta conclusa il 16 aprile 2009 Regolamento (CE) n. 319/2009 del Consiglio del 16 aprile 2009 che chiarisce la definizione dei dazi antidumping definitivi imposti dal regolamento (CE) n. 85/2006 sulle importazioni di salmone d'allevamento originarie della Norvegia 7961/09 + COR 1 (fi) + REV 1 (lt) 2937^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA E PESCA) tenutasi a Lussemburgo il 23 e 24 aprile 2009 Conclusioni del Consiglio - Domanda di adesione del Montenegro all'Unione europea 8260/01/09 REV 1 Dichiarazione della Commissione europea La Commissione intende presentare il suo parere nel corso del 2010 Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 10/2008 concernente l'aiuto allo sviluppo fornito dalla CE ai servizi sanitari nell'Africa subsahariana, corredata delle risposte della Commissione 8162/09 Posizione dell'Unione europea per la quinta riunione del Consiglio di associazione UE-Egitto (Lussemburgo, 27 aprile 2009) 8725/1/09 REV 1	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI APRILE 2009	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Conclusioni del Consiglio relative ad un piano d'azione comunitario per la conservazione e la gestione degli squali 7723/09 2938^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI E RELAZIONI ESTERNE) tenutasi a Lussemburgo il 27 aprile 2009 Posizione dell'Unione europea in vista del sesto Consiglio di partenariato permanente UE-Russia (Ministri degli esteri) che si terrà a Lussemburgo il 28 aprile 2009 8643/09 Posizione comune 2009/351/PESC del Consiglio del 27 aprile 2009 che rinnova le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar 8348/09 + COR 1 + COR 2 Conclusioni del Consiglio sull'Iran 8940/09 Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 12/2008 della Corte dei conti concernente lo strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA), 2000-2006 7803/09 Decisione del Consiglio che attua la posizione comune 2008/369/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo 7765/09	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI APRILE 2009	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Parere del Consiglio sul programma di stabilità aggiornato di Cipro 8325/1/09 REV 1 2009/353/CE: Decisione del Consiglio del 27 aprile 2009 che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità nel Comitato per l'aiuto alimentare per quanto riguarda la proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 8229/09 Posizione dell'Unione europea per la 5ª sessione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione con la Croazia (Lussemburgo, 27 aprile 2009) 8791/09 Decisione del Consiglio recante adeguamento delle indennità previste dalla decisione 2003/479/CE e dalla decisione 2007/829/CE relative al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio 8452/09 + COR 1 (mt) Dichiarazione della Danimarca La Danimarca ribadisce la sua opposizione di principio al metodo di adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'UE, tenuto conto del livello elevato dei trattamenti corrisposti nelle istituzioni dell'UE. La Danimarca vota contro la proposta. Decisione del Consiglio relativa a taluni organi amministrativi previsti all'articolo 9 dello statuto dei funzionari 8488/09 + COR 1 (mt) + COR 2	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI APRILE 2009	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Conclusioni del Consiglio sulla Birmania/Myanmar 8838/09 Conclusioni del Consiglio sullo Sri Lanka 9156/09	